

Cassazione civile sez. III, 20/03/2020, n. 7479

FATTI DI CAUSA

(*omissis*), danneggiato in un incidente stradale avvenuto in data (*omissis*) sulla strada provinciale (*omissis*) tra la moto da lui guidata ed un presunto (perch  rimasto sconosciuto) veicolo bianco che invadendo la corsia di marcia del (*omissis*) ne aveva determinato la perdita di controllo del mezzo e lâ  impatto con un guardrail, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d  Appello di Firenze n. 939 del 2017 che, confermando la pronuncia di prime cure, ha applicato la presunzione di pari responsabilit  nella produzione del sinistro, di cui all  art. 2054 c.p.c., comma 2. L  applicazione della presunzione di pari responsabilit    stata disposta dalla Corte territoriale, all  esito di ben due perizie cinematiche, nell  impossibilit  di addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa. Il Giudice d  Appello, per quel che ancora rileva in questa sede, dato atto che, sulla scorta delle prove testimoniali acquisite, il veicolo antagonista aveva invaso la corsia di marcia del (*omissis*) provocandone lo sbandamento e lâ  impatto con un garderail, in assenza di elementi certi ed inconfutabili sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto di applicare lâ  art. 2054 c.c., comma 2, in ottemperanza alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale lâ  accertamento in concreto della responsabilit  di uno dei due conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonera lâ  altro dall  onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza. Avverso la sentenza, che ha altres   accolto un motivo di ricorso incidentale disponendo la restituzione di una parte della somma liquidata dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado, il (*omissis*) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la Unipolsai con controricorso, illustrato da memoria. La causa, gi   assegnata alla Adunanza Camerale della Terza Sezione Civile del 7/3/2018,    stata, con ordinanza interlocutoria, rimessa alla pubblica udienza per la natura nomofilattica delle questioni in essa trattate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente replicare all  eccezione di improcedibilit  del ricorso sollevata da parte resistente per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata in un al deposito del ricorso. L  eccezione    infondata in quanto detta copia autentica risulta depositata da parte resistente, s   da soddisfare quanto statuito da questa Corte con la pronuncia n. 10648 del 2017 secondo la quale in tutti i casi in cui la sentenza impugnata    presente nel fascicolo del giudizio a quo perch  , ad esempio, prodotta da parte resistente, la condizione di procedibilit  pu   dirsi rispettata, poich   il giudicante    posto in condizioni di esaminare il documento e di verificare il rispetto del termine per lâ  impugnazione. 1. Con lâ  unico motivo di ricorso il ricorrente solleva violazione e falsa applicazione dell  art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all  art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e pone una questione di diritto: se lâ  art. 2054 c.c., comma 2, sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell  organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilit  di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa lâ  eventuale corresponsabilit  del danneggiato. Secondo il ricorrente

infatti la presunzione di pari responsabilità non potrebbe applicarsi in casi siffatti.

1.1 Il motivo non è fondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte che fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l'impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 2054 c.c., comma 2, non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame che anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del C.d.S. ed a quelle di comune prudenza.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale «In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro».

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione della peculiarità della fattispecie si ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2020

Campi meta

Massima :

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per sé solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.

Supporto Alla Lettura :

RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'art. 2054 c.c. regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli senza guida di rotaie e la responsabilità del conducente, il quale, versa in regime di responsabilità oggettiva, prescindendosi dalla sua eventuale colpa o dolo, ed obbligandolo a risarcire il danno se egli non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La **prova liberatoria** è la prova diretta ad escludere il rapporto di causalità fra la circolazione del veicolo ed il danno. Se il conducente dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si deve concludere che il danno era inevitabile, e che per tanto egli non lo ha cagionato, per la semplice prova critica dell'assenza del rapporto di causalità non è sufficiente, mentre è necessaria la prova storica dell'evento interruttivo del rapporto causale, cioè la prova del: fatto del danneggiato o la prova del caso fortuito. Anche il terzo trasportato, a qualunque titolo potrà invocare l'art. 2054 nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, quest'ultimo obbligato in solido con il conducente al fine di garantire il risarcimento al danneggiato.